Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino

Avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per la formazione di elenchi di Avvocati per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale.

In esecuzione della deliberazione n. 1182/2014 del 20.11.2014 è emesso l'avviso pubblico per costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale, a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i..

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

- L' Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino intende redigere un elenco di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere, in rapporto alle proprie necessità, per:
- a) Il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda in vertenze civili, penali e amministrative, ovvero di patrocinio in vertenze e procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione, nonché per consulenze su argomenti specifici, nonché per l'assunzione di incarichi in vertenze civili, penali, amministrative e contabili di assistenza legale a favore di dipendenti dell'Azienda medesima e/o di altre aziende sanitarie che intenderanno avvalersi di tale elenco, ai sensi delle norme contrattuali dei CCNL che riguardano il patrocinio legale dei dipendenti;
- b) Attività di domiciliazione e/o patrocinio legale innanzi alle magistrature superiori in forma congiunta e/o disgiunta con un legale interno dell'Ente. In tale caso la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante in ciascuna causa, estenderà il mandato di difesa e rappresentanza anche al legale domiciliatario.
- c) Attività di domiciliazione e/o patrocinio legale presso altri Distretti di Corte d'Appello in forma congiunta e/o disgiunta con un legale interno dell'Ente. In tale caso la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante in ciascuna causa, estenderà il mandato di difesa e rappresentanza anche al legale domiciliatario.

Per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio delle vertenze di responsabilità professionale sanitaria afferenti il vigente programma assicurativo regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie, si rinvia alla relativa regolamentazione.

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nel suddetto elenco, i liberi professionisti, singoli o associati, che alla data della presentazione della domanda:

- -siano iscritti all'Albo professionale degli avvocati patrocinanti in Cassazione (con indicazione del Foro presso cui sono iscritti);
- -possiedano specializzazione ed esperienza professionale, documentata da dettagliato curriculum professionale acquisita nel settore pubblico, nonché nei settori di: diritto civile (con particolare riferimento al contenzioso per risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria, appalti, rapporti debito/credito in fase di esecuzione dei contratti d'appalto), diritto del lavoro (con particolare riferimento alle vertenze con dipendenti di P.A.), diritto amministrativo (in particolare appalti contrattualistica), diritto penale (in particolare reati contro la P.A. e reati di responsabilità professionale sanitaria e sicurezza sul lavoro), diritto fallimentare, diritto tributario, contabile, sicurezza sul lavoro;
- -non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense e ai sensi della legge 190/2012;

- -non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari;
- -abbiano stipulato polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense.

I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporterà la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: MODALITÀ

Il suddetto elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:

- -civile
- -diritto del lavoro
- -penale / sicurezza sul lavoro
- -amministrativo / contabile
- -fallimentare
- -tributario
- -magistrature superiori in dette discipline.

I Professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato secondo l'allegato facsimile (Allegato 1), resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. .

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, ferme restando le sanzioni penali.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

-curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, convegni, quale relatore, docenze. In tale curriculum dovrà essere particolarmente attestata l'esperienza acquisita nei singoli settori. In caso di studio associato, alla domanda dovrà essere allegato il curriculum dei professionisti facenti parte dello Studio con l'indicazione delle esperienze professionali maturate dai singoli. Per l'iscrizione nell'albo per le magistrature superiori, indicazione dell'esperienza professionale acquisita;

-copia del documento di identità in corso di validità.

I professionisti che verranno inclusi nell'elenco potranno presentare in ogni caso aggiornamenti dei loro curricula.

ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione all'elenco, redatta su carta semplice conformemente allo schema allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Professionista, o in caso di studio associato dal professionista delegato, con allegata fotocopia di valido documento di identità ed il curriculum professionale, tutti a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a mezzo plico che rechi all'esterno la dicitura

"AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI". Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – UFFICIO PROTOCOLLO Sede Operativa Presidio C.T.O., via Zuretti 29 10126 Torino.

Le domande possono essere recapitate:

- -a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo su indicato. La domanda si considera presentata in tempo utile se la raccomandata è spedita entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede la data del timbro postale accettante;
- -a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: <u>protocollo@pec.cittadellasalute.to.it</u>, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia;
- -direttamente all'Ufficio Protocollo, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12,30 e dalle ore 13.45,00 alle ore 15,30

Non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti fuori termine. La documentazione presentata verrà vagliata dalle Strutture Complesse dell'Azienda competenti nel merito.

ART. 5 FORMAZIONE, TENUTA DELL'ELENCO E PUBBLICITÀ DEL MEDESIMO

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine alfabetico. Non si darà origine ad una graduatoria.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto, comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui più avvocati di uno stesso Studio partecipino per la stessa specializzazione, l'iscrizione nell'elenco è disposta nei confronti di uno solo.

L'elenco sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittàdellasalute.to.it – Sezione Bandi di gara e avvisi. (Verrà inoltre trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione Piemonte)

ART. 6 VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Azienda aggiornerà semestralmente l'elenco degli Avvocati così formato ed approvato con atto deliberativo – con l'inserimento delle nuove domande di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale www.cittadellasalute.to.it – Sezione Bandi gare e avvisi.

In occasione della pubblicazione del successivo avviso i professionisti già iscritti potranno confermare la loro iscrizione e/o dichiarare l'eventuale modifica delle dichiarazioni e dei requisiti in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione.

Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco o abbiano perso i requisiti per l'iscrizione o siano responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.

L'elenco risultante dal presente Avviso verrà comunicato a tutte le Aziende Sanitarie Regionali che potranno valutare se aderire.

ART. 7 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ D'ESPLETAMENTO

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico.

L'iscrizione all'elenco non dà in alcun modo titolo o diritto del professionista a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda. La formazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

Resta fermo il principio per cui l'affidamento dell'incarico è a base prettamente fiduciaria, per cui l'Azienda si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nel costituendo elenco; la scelta avverrà di volta in volta, previa adozione di specifico provvedimento , tenuto conto della competenza e dell'esperienza professionale maturata dal Professionista in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, e secondo criteri di rotazione, nei limiti della specializzazione professionale.

L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di tale particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di appartenenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia demandata a soggetti terzi, con oneri totalmente a loro carico, in forza di specifiche disposizioni normative o regolamentari (es. polizze assicurative).

L'elenco nominativo così formato sarà utilizzabile anche dai Dipendenti per ogni eventuale finalità di assistenza in ambito di vertenza civile e penale, i quali potranno individuare il Legale cui affidare l'incarico nell'ambito di detto elenco, fatta salva, in alternativa, la possibilità per il dipendente, che dovrà essere avallata dall'Azienda, di nominare un legale di sua esclusiva fiducia o scegliere di essere difeso dal legale d'ufficio eventualmente assegnatogli dall'Autorità Giudiziaria, dandone immediata comunicazione all'Azienda. Nel caso in cui tale comunicazione non avvenga tempestivamente o in assenza del predetto avallo da parte dell'Azienda, le spese di difesa saranno a suo esclusivo carico e potranno essere eventualmente rimborsate dall'Azienda qualora sussistano i presupposti contemplati dalla normativa e dal relativo regolamento aziendale.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziaria da tenere da parte dell'Ente, anche al fine di consentire l'eventuale accantonamento di somme a bilancio nel fondo rischi.

Dovrà altresì esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura e, se del caso, in merito all'utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda. L'assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'A.O., salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici competenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo

a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Il professionista, in caso di assunzione dell'incarico, all'inizio della propria attività dovrà trasmettere all'Azienda un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico.

Previo accordo sul preventivo, l'Azienda provvederà a predisporre apposito provvedimento di conferimento dell'incarico che determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, occasionale, caratterizzato da un vincolo fiduciario.

Se le parti non raggiungono un accordo sul compenso, si procede alla individuazione di altro professionista.

Qualora un incarico comporti un conflitto di interesse in capo ai Professionisti, questi ultimi sono tenuti a dichiarare tale situazione e a non accettarlo (oppure rinunciarvi immediatamente se già accettato in precedenza).

ART. 8 ONORARI

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, che stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto all'Azienda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012 si renderà necessario procedere alla pubblicazione del preventivo, unitamente al curriculum vitae del beneficiario.

Il Professionista si impegnerà comunque ad applicare parcelle di importo non superiore al valore medio di liquidazione calcolato come previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, che dovrànno essere adeguatamente documentate e giustificate, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive dell'Azienda, dei risultati conseguiti, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Per le controversie in materia civile, in generale, non si dovrà fare riferimento al petitum, bensì al valore stabilito nel provvedimento di definizione del giudizio.

Nel caso in cui il provvedimento di liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, da parte del Giudice, sia di importo superiore rispetto al suddetto valore, per la parte eccedente, il professionista potrà procedere al suo recupero, trattenendo quanto recuperato.

Se invece la somma liquidata dal Giudice a carico della parte soccombente, fosse inferiore rispetto al valore stabilito nel provvedimento di definizione del giudizio, la parcella potrà essere redatta in rapporto a quest'ultimo valore.

Nel caso in cui il Giudice non provveda alla liquidazione delle spese o se queste vengono compensate, si dovrà fare riferimento al petitum ma nei suoi valori minimi, salvo casi particolari, da concordare sulla base di una valutazione interna del danno.

Per le controversie in materia amministrativa, si dovrà fare riferimento ai valori previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglioni tra €. 26.00001 ed €. 260.000,00 e in caso di particolare importanza, ecc. entro lo scaglione fino ad €. 520000,00), facendo una media dei valori previsti per ciascuna fase in tali scaglioni, ridotta o aumentata del 20% a seconda dei casi.

Per le controversie in materia penale si dovrà fare riferimento ai valori medi previsti dal D.M. n. 55

del 10 marzo 2014, salva la possibilità, per i contenziosi di particolare complessità, di concordare un eventuale aumento, in misura percentuale da stabilirsi caso per caso.

Su richiesta dell'avvocato, con apposita determinazione di liquidazione potrà essere liquidata una somma a titolo di acconto, previa presentazione di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, dietro presentazione di parcella dettagliata dell'attivita svolta, previa disposizione di apposita determinazione di liquidazione.

Nell'ipotesi di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso sarà aumentato, per ogni soggetto oltre al primo, in misura del 10%.

L'avvocato potrà chiedere la distrazione delle spese legali che verranno poste a carico della controparte e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

ART. 9 CANCELLAZIONE

Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- -abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- -abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- -non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- -siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART. 10 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI EX D.LGS 196/2003

La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento, da parte dell'Azienda, di "dati personali" del partecipante, nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza ex D.Lgs 196/2003.

L'Azienda si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 196/2003, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalita di rilevante interesse pubblico, così come di seguito esplicitato ex art. 13 D.Lgs 196/2003:

- 1)Tipologia dei dati oggetto di trattamento:
- "Dati personali" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 196/2003
- 2)Finalita del trattamento:

acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare:

- 2.1 adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie;
- 2.2 assolvimento di obblighi contrattuali;
- 2.3 gestione attività amministrative, commerciali e fiscali;
- 3) Modalita di trattamento:
- i dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.
- 4) Natura obbligatoria del conferimento di dati:
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto e richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla legge, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli e/o a consentire il successivo trattamento determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
- 5)<u>Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati</u>: l'eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla normativa ed in particolare dall'art. 19, commi II e III, del D.Lgs 196/2003.
- 6)Durata del trattamento:

i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

7)Diritti dell'interessato:

sono riconosciuti ai Professionisti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003, previa istanza al Titolare del trattamento, da trasmettere all'Ufficio Segnalazioni c/o la Struttura Complessa CERP dell'Azienda.

8) <u>Titolare e Responsabili del trattamento</u>:

il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con sede in Corso Bramante, 88 – Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Responsabili del trattamento sono i Direttori delle Strutture Complesse, secondo le competenze attribuite dall'atto aziendale ed il cui elenco aggiornato e disponibile sul sito internet "www.cittadellasalute.to.it"; nonchè i Responsabili esterni, il cui elenco è detenuto dall'Azienda.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Allegato 1 Fac-simile domanda

ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

C.so Bramante n°88 – 10126 Torino Cod. Fiscale 10771180014

Il sottoscritto	
nato a	il
e residente in	
Via/piazza	
con studio in	
Via/piazza	
fax	Codice fiscale - Partita
IVA	
In nome e per conto:	
□ proprio	
□ dello studio	
TRASMETTE	
il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento in elenco per l'eventuale affidamento di incarichi di assistenza giuridico legale e rappresentanza in giudizio nella sezione	
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 ed ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R.	
DICHIARA	
1. di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale degli Avvocati presso il Tribunale di	
 2. di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati patrocinanti in Cassazione dal 3. di possedere specializzazione ed esperienza professionale specifica in procedimenti per	
dettagliato curriculum professionale; 4. di non essere in condizioni di incompatibilità per l'es	spletamento dell'incarico;
 5. di non essere mai incorso in sanzioni disciplinari; 6. di essere disponibile a praticare parcelle contenute entro i limiti di cui all'art. 8 del bando; 7. di avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale (specificare dati massimali polizza); 	
8. (da compilare solo nel caso di studio professionale a espleteranno l'incarico e della persona fisica incaricata sono i seguenti:	del coordinamento con i relativi curricula